

REGOLAMENTO

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03/08/2023

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento individua gli obiettivi e disciplina i criteri e le modalità di accesso e di fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare per i cittadini in stato di bisogno residenti nel Comune di Vasanello, al fine di garantire unitarietà ed uniformità nella gestione degli interventi.

Art. 2

Obiettivi generali

Relativamente alla gestione del Servizio, si propone l'obiettivo di regolamentare il servizio esistente eliminando la disomogeneità di prestazioni nel territorio.

Art. 3

Principi

Il Servizio di Assistenza domiciliare è rivolto a tutti i cittadini residenti, quali anziani (pensionati e/o in età pensionabile secondo la normativa vigente) in situazione di bisogno, disabili maggiorenni, e indigenti, ed è costituito da un complesso di interventi e prestazioni a carattere socio-assistenziale, esclusi quelli a carattere sanitario.

Agli anziani potenziali utenti del Servizio Domiciliare è garantito, a parità di condizioni, un uguale trattamento per l'accesso ad esso e per la fruizione delle prestazioni.

La valutazione delle condizioni di bisogno finalizzata all'ammissione al servizio è effettuata con interventi professionali, secondo quanto in dettaglio stabilito di seguito. Gli interventi si propongono di conservare il più a lungo possibile l'autonomia di vita e l'autosufficienza fisica, mentale, domestica, sociale dei cittadini anziani.

L'organizzazione del Servizio è curata dalle operatrici che opereranno in collaborazione con l'Amministrazione comunale, nonché in collegamento con i servizi sociali operanti sul territorio.

Art. 4

Organismi erogatori

Le prestazioni del servizio sono erogate dal Comune che non disponendo in organico di figure di assistenti domiciliari, assolverà il compito mediante convenzione appalto con Ditte e/o cooperative sociali.

Art. 5

Finalità

Per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.

La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:

- a) la permanenza dell'anziano nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;
- b) la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- c) la conservazione e il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- d) il supporto in situazioni di emergenza familiare;
- e) la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.

Art. 6

Prestazioni

Le prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare da garantire sono, in via generale, le seguenti:

a) prestazioni riferite al contesto di vita dell'utente:

- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;
- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- cambio e lavaggio della biancheria,
- preparazione dei pasti;
- acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari;

- indicazione sulle corrette norme igienico-sanitarie;
- stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
- svolgimento di piccole commissioni;

b) Prestazioni riferite alla persona al proprio domicilio:

- aiuto nella attività della persona;
- aiuto ad alzarsi dal letto;
- pulizia e cura personale;
- vestizione;
- assunzione dei pasti;
- segnalazione agli operatori sociali di anomalità evidenziate nel corso delle attività lavorative, e di problemi che comportino interventi e programmi esterni.

Art. 7

Destinatari del Servizio

Potranno essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i cittadini residenti, quali anziani (pensionati e/o in età pensionabile secondo la normativa vigente) in situazione di bisogno, disabili maggiorenni, e indigenti.

La valutazione sull'ammissibilità del potenziale utente deve innanzitutto accertare l'esistenza di un bisogno sociale derivante dall'incapacità di provvedere in piena autonomia ed efficacia a se stessi. Pertanto, il servizio è rivolto alle seguenti persone:

- Anziani che siano in condizioni di non autosufficienza, di parziale autosufficienza (anziani che conservano ancora una discreta capacità di movimento), a rischio di parziale autosufficienza, ovvero in condizioni di autosufficienza, ma che vivano soli, senza alcuna rete familiare intorno che possa provvedere ai loro bisogni.
- Disabili maggiorenni.
- Persone in stato di bisogno.

Ferma restando la valutazione prioritaria dei Servizi Sociali sul territorio circa la rilevazione dello stato di bisogno, si determinano le seguenti priorità:

- 1) persone che sono nelle condizioni generali di ricovero in Istituto, ma che non trovano collocazione immediata;
- 2) persone sole e per le quali si prospetti imminente il rischio di ricovero in Istituto;
- 3) anziani soli o coppie di anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;

4) persone dimesse da Istituto o da Ospedale in condizione di non autosufficienza temporanea;

Si ribadisce che, in ogni caso, nella presa in carico verrà concessa priorità assoluta alle persone a basso reddito ed, in via generale, in situazione di disagio socio-economico.

Art. 8

Durata delle prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare dovrà mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente. Esso dovrà avere caratteristiche di elasticità e tempestività, ed essere in grado di rispondere adeguatamente e con sollecitudine alle situazioni che presentano caratteristiche di urgenza.

Il monte ore settimanale delle prestazioni verrà stabilito in rapporto alla condizione personale del soggetto bisognoso di assistenza.

Il servizio si effettuerà, di norma, nell'arco di 6 giorni settimanali, compresi i prefestivi. Il Servizio verrà erogato per un periodo massimo di un anno, prorogabile di anno in anno, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e della effettiva necessità di assistenza.

Art. 9

Accesso al Servizio

L'intervento di Assistenza Domiciliare può essere richiesto direttamente all'Ufficio Servizi Sociali dalla persona interessata, dai suoi familiari, dai parenti, ovvero su segnalazione dei competenti servizi comunali, di altri servizi pubblici, Enti, Associazioni o privati cittadini, informati di situazioni particolari di rischio sociale.

Le domande dovranno essere in forma scritta su apposito modulo fornito dall'Ufficio, ove verranno indicate:

- le generalità del richiedente
- le motivazioni della richiesta
- la natura, il numero delle ore e la frequenza delle prestazioni richieste
- eventuale documentazione a corredo circa la descrizione dell'invalidità, handicap e situazione di disagio e/o rischio di emarginazione, ove sussistano.

A ogni domanda dovrà essere allegata l'attestazione ISEE da presentare rinnovata ogni anno con riferimento ai redditi dell'anno precedente.

L'Ufficio Servizi Sociali può riservarsi di richiedere altra documentazione utile all'analisi del caso.

Art. 10

Sospensione e chiusura del Servizio

La sospensione del servizio e/o la chiusura dell'intervento è disposta dall'Ufficio Servizi Sociali previa valutazione complessiva di ogni singola situazione, il quale provvede a comunicare alle persone interessate le decisioni assunte.

Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/parenti saranno raccolti dal Responsabile del Servizio che effettuerà le opportune verifiche.

Le attività di assistenza domiciliare cessano, comunque, in caso di:

- richiesta dell'utente;
- decesso dello stesso;
- ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- mancanza di rispetto nei confronti delle operatrici domiciliari (molestie, aggressioni anche verbali, minacce in forma ripetuta);
- assenza prolungata dell'utente (più tre volte nell'orario del servizio), senza aver preventivamente avvertito l'Ufficio Servizi Sociali o l'operatrice domiciliare in servizio;
- mancato pagamento del servizio;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione.

Le attività di assistenza domiciliare saranno sospese in caso di:

- assenza temporanea dell'utente dal territorio;
- ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.

Art. 11

Compartecipazione degli utenti al costo del Servizio

Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare sono tenuti a concorrere al costo delle prestazioni effettivamente erogate, in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza.

La partecipazione economica degli utenti al costo del Servizio è fondamentalmente motivata dalle seguenti ragioni:

- per equità rispetto agli utenti di altri servizi erogati a titolo oneroso;
- per privilegiare, a parità di condizioni, coloro che godono di un reddito inferiore;
- per favorire il coinvolgimento degli anziani e stimolarli alla partecipazione nell'organizzazione del Servizio;
- per ridurre i costi a carico del Comune, con conseguente possibilità di ulteriore ampliamento dell'assistenza.

La quota di compartecipazione dell'utente sarà determinata in relazione a 3 fasce di reddito (ISEE):

ISEE uguale o minore di € 15.000,00 40% di compartecipazione del costo orario;

ISEE maggiore di € 15.000,00 fino a € 20.000,00 60% di compartecipazione;

ISEE oltre € 20.000,00 costo del servizio totalmente a carico dell'utente.

L'Ufficio Servizi Sociale tramite l'Assistente Sociale si riserva di poter esentare dal pagamento del servizio di assistenza domiciliare nuclei familiari in particolare stato di bisogno motivando tale esclusione in apposita relazione di servizio.

Art. 12

Estensione del Regolamento

Le norme di cui al presente Regolamento potranno essere applicate, in tutto o in parte, ai servizi domiciliari che potranno essere attivati, a cittadini di ogni fascia d'età in condizioni di bisogno e con limitazione della propria autonomia funzionale, con particolare riferimento ai portatori di handicap ed a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione che non dispongono di sufficiente assistenza a causa del materiale impedimento dei familiari a prestarla.

È fatta salva, in ogni caso, la specificità dei servizi da erogare in relazione ai soggetti beneficiari.

Art. 13

Norme

Le norme del presente Regolamento andranno in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione.